



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 70 DEL 02/07/2015)

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 COMPONENTI IMU E TASI.*

Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2015** il giorno **2** del mese di **Luglio** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 16

Assenti 9

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Stefano Mureddu	Si
Corrado Ignazio Cocco	Si	Daniela Nurra	No
Marco Cossu	Si	Giuseppe Obinu	Si
Antonio Falconi	No	Marco Gaetano Piras	Si
Alberto Granese	Si	Renato Piras	Si
Giuseppe Lai	Si	Roberto Pisanu	No
Salvatore Ledda	No	Giuseppe Puddu	No
Giampaolo Lilliu	Si	Massimiliano Sanna	No
Andrea Lutzu	No	Marina Rita Lucia Serra	Si
Roberto Martani	Si	Mauro Solinas	No
Mariangela Massenti	Si	Simone Spahiu	Si
Gianluca Mugheddu	Si	Giuliano Uras	No

Presidente: Dr Marco Cossu

Segretario: Dr Luigi Mele



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 4/06/2015 con la quale si propone al Consiglio l'approvazione della bozza delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 componenti IMU e TASI.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Premesso, altresì, che la IUC è composta da:

- 1)** IMU (imposta municipale propria) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2)** TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- 3)** TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI.

Richiamate a tal fine le seguenti norme: ·

- art. 1, comma 676 della Legge 147/2013, ai sensi del quale "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che conferma per il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 (2,5 per mille) nonché la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, "tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";
- art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, ai sensi del quale, il comune determina le aliquote TASI, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.;
- art. 1, comma 678 della Legge 147/2013, ai sensi del quale l' aliquota TASI dei fabbricati rurali ad uso strumentale non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;



- art. 1, comma 703 della Legge 147/2013, ai sensi del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, che rimane quindi disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modifiche dalla L. 44/2012, dall'art. 1 comma 380 della L. 228/2012 e dall'art. 1, commi 707-729 della L. 147/2013.

Dato atto che si rende necessario determinare aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU e TASI.

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*.

Premesso che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2015 del Ministero delle Finanze che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22.06.2015 con la quale si approva il Regolamento per l'applicazione della IUC.

Ritenuto di approvare le aliquote IMU per l'anno 2015 specificando che:

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU si applica l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione di legge di Euro 200,00;
- per quanto riguarda l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, l'esenzione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi i 500,00 euro si ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500,00 euro, e la parte eccedente è soggetta all'imposta con aliquota ridotta per l'abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, mentre per le altre si applica l'aliquota ridotta del 4 per mille;
- come disposto dall'art. 9-bis della L. 80/2014 "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai



cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Dato atto che i fabbricati rurali strumentali, a decorrere dal 2014 sono esenti dall'IMU, come previsto dall'articolo 1, comma 708, della L. 147/2013.

Visto l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, che stabilisce, a *decorrere dall'1 gennaio 2014*, l'esenzione *dall'imposta municipale propria dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*"

Rilevato che, per quanto riguarda la TASI:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Rilevato che in base all'art. 20, comma 4, del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior e o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Rilevato che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle



Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI.

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, rispettando tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente reso in dato 19.06.2015.

Visto l'esito delle votazioni: Presenti 16. Voti favorevoli 16. Assenti 9 (Falconi, Ledda, Lutz, Nurra, Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 15. Voti favorevoli 15. Assenti 10 (Falconi, Ledda, Lutz, Massenti, Nurra, Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).

Delibera

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di determinare, per l'anno 2015, le aliquote IUC, componenti IMU e TASI nella seguente misura:

Tipologia	IMU	TASI
Aliquota per abitazioni principali e pertinenze di Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7)	esente	1,5 per mille

**COMUNE DI ORISTANO**

Aliquota per abitazioni principali e pertinenze di Cat. A1, A8 e A9)	4 per mille	1,5 per mille
Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari	4 per mille	1,5 per mille
Aliquota agevolata limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di € 500,00 per una sola unità immobiliare di proprietà concessa in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale. Fino alla quota di rendita risultante in catasto di euro 500, le unità immobiliari sono assimilati per legge all'abitazione principale, e quindi esenti.	4 per mille	1,5 per mille
Aliquota agevolata per le eventuali ulteriori unità immobiliari di proprietà concesse in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale. (L'aliquota ridotta si deve calcolare su tutta la rendita catastale)	4,6 per mille	1,5 per mille
Aliquota agevolata limitatamente ad una sola unità abitativa e pertinenze concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di secondo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale.	5,6 per mille	1,5 per mille
Aliquota agevolata per a) unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari , con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. c) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze lavorative, con contratto concordato di locazione di natura transitoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M 5 marzo 1999.	4,6 per mille	1,5 per mille
Aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali.	4,6 per mille	0.5 per mille
Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni)	7,6 per mille (con esclusione degli immobili di cat. D)	1,5 per mille
Aliquota per gli immobili a disposizione (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente).	9,6 per mille	1 per mille



COMUNE DI ORISTANO

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti	1 per mille
Aliquota di base per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, non compresi nelle categorie precedenti	8,6 per mille (con esclusione degli immobili di cat. D)	1,5 per mille
Aliquota per Aree edificabili	8,6 per mille	1 per mille
Aliquota per Aree edificabili ricadenti in zona C2Ru	8,6 per mille	0,5 per mille
Solo per la TASI , aliquota ridotta per tutti gli immobili e aree situati in zone periferiche prive di illuminazione, strade asfaltate e servizi a fruizione pubblica	*****	0,5 per mille
Solo per la TASI , aliquota ridotta per i fabbricati e le aree fabbricabili ricadenti nell'Agglomerato Industriale gestito dal Consorzio Industriale Provinciale di Oristano .	*****	0,5 per mille

- 3) Di determinare le seguenti detrazioni:
- detrazione di Euro 200,00 dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto titolare del diritto reale, nonché per le relative pertinenze, che si detrae fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - ai fini TASI, per le abitazioni nelle quali il soggetto passivo, sia esso titolare di diritto reale o conduttore, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si prevede l'applicazione della detrazione fissa di 50 euro se all'interno del suo nucleo familiare ci siano uno o più figli. L'importo di tale detrazione è riconosciuta a coloro che entro il 31 dicembre di ciascun anno abbiano almeno un figlio.
- 4) Di non aumentare l'aliquota di base per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- 5) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa.
- 6) Di trasmettere copia della presente delibera, a cura del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

MARIA CRISTINA BENEDETTI

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 07/07/2015 al 22/07/2015,

Dalla Residenza Municipale, li 07/07/2015

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato

E' Copia Conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Impiegato Incaricato
